



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 22 / 2019

Oggetto :

ADOZIONE DELLE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA E
DISPOSIZIONI CONTINGIBILI E URDENTI EX ART. 54 TUEL IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BENVENUTA ESTATE" IN
PROGRAMMA DALLE ORE 09:00 DEL GIORNO 29/06/2019 ALLE ORE
02:00 DEL GIORNO 30/06/2019

IL SINDACO

PREMESSO:

- che nei giorni 29 e 30 giugno 2019, in Calcinaia (PI) – Capoluogo, si svolgerà la manifestazione “**BENVENUTA ESTATE**”, organizzata dall’ “Associazione Centro Commerciale Naturale di Calcinaia”;
- che le aree pubbliche interessate dagli eventi sono quelle ricadenti nel c.d. Centro Storico;

RILEVATO:

- il concentramento di persone, come risulta dall’esperienza degli anni passati, comporta un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare quello relativo a contenitori di vetro, spesso frantumati, malgrado la disponibilità di bidoni e cestini collocati dagli organizzatori, tale da costituire potenziale pericolo per l’incolumità delle persone;
- che detti contenitori si prestano ad essere abbandonati su aree pubbliche o private, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell’abitato con possibile pericolo (frantumi di vetro, etc.) per i cittadini che abitano nelle vicinanze dell’area del concerto o che vi transitano;
- che, le lesioni derivanti da fenomeni di panico possono essere di gran lunga aggravati dalla presenza a terra di contenitori di vetro, frantumanti e non;

PRESO ATTO:

- che con Ordinanza n. 407 del 22/06/2019 a cura della Polizia Locale dell’Unione Valdera – Comando Territoriale Calcinaia, alla quale si rimanda per una completa e dettagliata lettura, sono state disposte le necessarie misure limitative della circolazione e della sosta veicolare nelle strade e piazze interessate dalla manifestazione;

- del D.L 14/2017 “Decreto Minniti” convertito con Legge 18 aprile 2017 n. 48;
- di quanto disposto nel verbale della Questura del 6 giugno 2017, in conseguenza del Decreto Minniti, nonché della circolare del Capo della Polizia Franco Gabrielli in particolare in merito alla valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO:

- che, per quanto riassunto nei punti precedenti, esistano reali condizioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, tali da non poter escludere l’eventualità di lesioni alle persone, come per la tutela del decoro urbano del centro abitato, diversamente prevedibili o contrastabili grazie alla tempestiva introduzione del divieto alla vendita di bevande in contenitori di vetro o in alluminio;
- necessario evitare l’uso di materiali esplosivi e fumogeni che possa ingenerare fenomeni di panico negli spettatori all’interno dell’area interessata agli eventi e nelle zone limitrofe;

VISTO:

- la Legge 48/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “*Testo Unico Enti Locali*” all’art. 50 e, soprattutto, all’art. 54, il cui comma 4° recita “*Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana...*”;
- il Decreto Ministero dell’Interno del 08/08/2008 che disciplina l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 4 dell’art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;
- Vista la Legge Regione Toscana n. 28 del 07/02/2005 recante il “Codice del Commercio”;

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato all’Ill.mo Sig. Prefetto così come previsto dal comma 4° del sopra richiamato art. 54 “*...I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione.*”;

PRESO ATTO:

- che in base a quanto previsto dall’art. 7 della legge 241/1990, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento non è comunicato l’avvio del procedimento;
- che in base a quanto previsto dall’art. 8 della legge 241/1990 l’Amministrazione Comunale provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, **dalle ore 16:00 del giorno 29/06/2019 alle ore 02:00 del giorno 30/06/2019 e comunque sino a cessate esigenze**, a tutti i titolari di pubblici esercizi di qualsiasi genere, ai circoli privati, ai titolari di attività artigianali ed ai titolari di autorizzazioni per il commercio o la somministrazione su aree pubbliche, agli esercizi commerciali di Calcinaia o in essa temporaneamente collocati:

- 1) il divieto di vendita anche per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro o di alluminio;
- 2) divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro, salvo che il consumo nei sopra citati contenitori avvenga esclusivamente all'interno dei locali e nelle pertinenze e nelle strutture esterne pertinenziali regolarmente autorizzate;
- 3) divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico transito;
- 4) che la somministrazione di bevande, quando consentita dalle normative vigenti, deve avvenire esclusivamente versando il contenuto liquido in bicchieri di plastica o di carta e trattenendo presso l'interno dell'esercizio il vuoto in vetro o in alluminio;
- 5) divieto di far uso di materiale esplosivo, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, fumogeni e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti, esplosivi o fumogene in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possono essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico.

AVVERTE

- E' fatto salvo l'obbligo, sancito dall'art. 6 comma 2 del D.L.03/08/2007 n. 117, convertito in Legge 02/10/2007 n. 160, di rispettare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2,00 di notte, per tutti i titolari ed i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche.
- E' fatto salvo il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche ai minori di anni diciotto ed alle persone in manifesto stato di ubriachezza.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia trasmessa:

- - all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Calcinaia;
- - all'Ufficio Stampa del Comune di Calcinaia;
- - alla Sezione Segreteria del Comune di Calcinaia;
- - all'Ill.mo Prefetto di Pisa per l'esecuzione da parte delle Forze dell'Ordine, a cura della Sezione Segreteria;
- - alla Questura di Pisa;
- - al Commissariato P.S. di Pontedera (PI);
- - al Comando Compagnia Carabinieri di Pontedera (PI);
- - alla Stazione Carabinieri di Calcinaia;
- - al Comando Territoriale di Polizia Locale Calcinaia;
- - al SUAP dell'Unione Valdera.

La Polizia Locale Comando Territoriale Calcinaia, le forze di Polizia Statali nonché ogni altro soggetto che a qualsiasi titolo svolga funzioni di Polizia Amministrativa e Giudiziaria, facciano rispettare la presente Ordinanza.

L'inosservanza delle predette sia punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato o amministrative previste nelle vigenti normative, con la sanzione amministrativa pecuniaria tra € 50,00 e € 350,00, con pagamento in misura ridotta in € **150,00 (Centocinquanta/00)**, somma così determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 27/11/2008, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 Legge 689/1981.

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Calcinaia ed è immediatamente esecutiva.

RENDE NOTO CHE

- Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini è previsto e garantito dalla Legge 241/1990 e dal D.Lgs 33/2013;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la "Sezione Segreteria" del Comune di Calcinaia;
- Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, è il Comandante Territoriale di Polizia Locale Calcinaia - Isp. Monica Vanni;
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (TAR Regione Toscana) entro 60 gg. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.;
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Calcinaia.

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD)). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Calcinaia, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.

Calcinaia, 25/06/2019

Il sindaco

Alderigi Cristiano / ArubaPEC S.p.A.